

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA

Provincia di Pavia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio 2020-2022 unitamente ai documenti a corredo e agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET-Armonizzazione contabile enti territoriali;
- visto lo Statuto Comunale;
- visti i vigenti Regolamenti dell'Ente;
- visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art.153 D. Lgs. 267/2000 in data 24 marzo 2020;
- richiamato l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b) n.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione ed al comma 1-bis), e che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile;

delibera

di approvare l'allegata relazione, quale parere sulla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 dell'Unione di Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Villa Carcina, 23 luglio 2020

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PREMESSA

Il presente schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 è formulato sulla base della normativa vigente, considerando che il bilancio è stato redatto in base alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili previste dal Titolo I del D. Lgs. n. 118/2011, così come novellato dal D. Lgs. 126/2014 e, da ultimo, dal D.M. 20 maggio 2015 e dalla Legge n. 164/2016.

L'approvazione del bilancio secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. riveste pertanto valore a tutti gli effetti giuridici ed assume carattere autorizzatorio.

Il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato formulato nell'ipotesi di continuità amministrativa, di cui al Principio contabile generale n. 11 (della continuità e della costanza) del D. Lgs. n. 118/2011, e con tale presupposto il Revisore ha effettuato la sua verifica propedeutica ad esprimere il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, richiesto dall'art. 239, comma 1-bis, del D.lgs 267 del 2000 "Testo Unico Enti Locali" (TUEL).

Il TUEL – all'art. 239, comma 1-bis – prevede che l'Organo di revisione, nel Parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, debba esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenuto conto anche del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, delle variazioni rispetto agli esercizi precedenti, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

Nel parere sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle appostazioni; lo stesso è tenuto ad adottare provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione.

Si ricorda che la pubblicazione sul sito internet dell'Ente del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione è prevista dal punto 9.3 del Principio contabile della programmazione.

Si rileva che l'Unione è stata costituita fra in data 14 settembre 2010 fra i Comuni di Verrua Po e Rea, ai fini dello svolgimento delle competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi di seguito elencati:

- Organizzazione generale-finanziaria e controllo-Polizia locale
- Servizi cimiteriali-Assistenza scolastica-Illuminazione pubblica-Biblioteca
- Demanio e patrimonio-Economico e finanziario-Sistemi informatici

-Anagrafe Stato civile elettorale-Assistenza e servizi alla persona-Raccolta rifiuti

VERIFICHE PRELIMINARI

- L'organo di revisione ha verificato che:

- le previsioni di bilancio, in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità, sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011;
- l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011);
- sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP);
- l'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione;
- le entrate di natura tributaria sono gestite direttamente dai Comuni che hanno dato vita all'Unione;
- l'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007;
- l'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
- l'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modifiche dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state diramate con Circolare della Cassa DDPP n. 1293 del 9/5/2019 e definite dal D.M. 30/08/2019.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

Nel corso dell'esercizio 2019, nelle more dell'approvazione del rendiconto:

- non sono stati assunti atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- non sono state riconosciute passività pregresse;
- non sono stati attuati nel corso dell'esercizio procedimenti di esecuzione forzata;
- non sono stati attivati strumenti finanziari.

L'Amministrazione ha provveduto alla verifica degli equilibri di bilancio e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, il quale, al comma 2, dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede adotta anche i provvedimenti necessari per:

- 1) il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- 2) prevenire un disavanzo, di amministrazione o di gestione, a causa dello squilibrio della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, ripristinando il pareggio.

Il comma 4 del citato art. 193 prevede che la mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

Dall'esito delle verifiche e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- o sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, anche in assenza del pareggio di parte corrente;
- o non risultano attualmente debiti fuori bilancio o passività certe da finanziare;
- o sono state rispettate le disposizioni sul contenimento della spesa di personale.

Inoltre nel 2019 non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati e, alla data di redazione della presente relazione, all'Organo di Revisione non risulta nemmeno tale necessità.

L'Organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell'Ente nel corso del 2019 è risultata in equilibrio a fronte di un **risultato di amministrazione presunto pari a Euro 47.677,80.**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al DPCM 28 dicembre 2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Tale tecnica contabile consente di evitare la formazione di residui passivi che non abbiano origine da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Ciò premesso, si evidenzia, come esplicitato dall'Ente a pagina 6 della nota integrativa allegata al bilancio, che l'Ente quale Unione di Comuni non è sottoposto alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato.

EQUILIBRI FINANZIARI

I valori complessivi del bilancio di previsione sono i seguenti (secondo lo schema di bilancio armonizzato):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	COMPEIENZA-2020	COMPEIENZA-2021	COMPEIENZA-2022
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	-	-	-
<i>di cui FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</i>	-	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	-	-
Titolo 1-ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	-
Titolo 2-TRASFERIMENTI CORRENTI	303.882,50	301.484,22	301.473,30
Titolo 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	-	-
Titolo 4-ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-
Titolo 5-ENTRATE TITOLO 5	-	-	-
TOTALE ENTRATE FINALI	303.882,50	301.484,22	301.473,30
Titolo 6-ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
Titolo 7-ANTICIPAZIONE TESORERIA	-	-	-
Titolo 9-SERVIZI DI TERZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE TITOLI	423.882,50	421.484,22	421.473,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	423.882,50	421.484,22	421.473,30
SPESE	COMPEIENZA-2020	COMPEIENZA-2021	COMPEIENZA-2022
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	-	-	-
Titolo 1-SPESE CORRENTI	303.882,50	301.484,22	301.473,30
<i>di cui FPV</i>	-	-	-
Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
<i>di cui FPV</i>	-	-	-
Titolo 3-INCREMENTO ATT.TA' FIN.RIE	-	-	-
TOTALE SPESE FINALI	303.882,50	301.484,22	301.473,30
Titolo 4-RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-
<i>di cui FAL</i>	-	-	-
Titolo 5-ANTICIPAZIONE TESORERIA	-	-	-
Titolo 6-SERVIZI DI TERZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE TITOLI	423.882,50	421.484,22	421.473,30
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	423.882,50	421.484,22	421.473,30

(*) Il bilanciamento delle entrate e spese complessive è raggiunto nel bilancio armonizzato.

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è esposta nelle tabelle allegate al bilancio di previsione, dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato.

Durante la gestione 2020 e per il futuro gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Verifica dell'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale del Bilancio di previsione (art. 162, comma 6, del TUEL)

ENTRATE	COMPEIENZA-2020	COMPEIENZA-2021	COMPEIENZA-2022
RECUPERO DISAVANZO (-)	-	-	-
FPV PER SPESE CORRENTI (+)	-	-	-
Titolo 1-ENTRATE TRIBUTARIE (+)	-	-	-
Titolo 2-TRASFERIMENTI CORRENTI (+)	303.882,50	301.484,22	301.473,30
Titolo 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (+)	-	-	-
TOTALE TITOLI 1-2-3	303.882,50	301.484,22	301.473,30
Titolo 1-SPESE CORRENTI (-)	303.882,50	301.484,22	301.473,30
di cui			
fondo pluriennale vincolato	-	-	-
fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-
Titolo 4-RIMBORSO DI PRESTITI (-)	-	-	-
<i>di cui FAL</i>	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	-	-	-
Titolo 4-ENTRATE IN C/CAPITALE (+)	-	-	-
FPV PER SPESE IN C/CAPITALE	-	-	-
Titolo 6-ACCENSIONE PRESTITI (+)	-	-	-
Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE (-)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE	-	-	-

Verifica dell'equilibrio finanziario di parte corrente del Bilancio di previsione 2020 (art. 162, comma 6, del TUEL)
(vecchi schemi contabilità non armonizzata)

Descrizione	Previsione 2020
Entrate: Titolo I	0,00
Entrate: Titolo II	303.882,50
Entrate: Titolo III	0,00
Utilizzo avanzo	0,00
TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)	303.882,50
Spese: Titolo I (C)	303.882,50
DIFFERENZA (E=A-C)	0,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	
Rimborso prestiti (-) (parte del TITOLO IV) (F)	0,00
SALDO SITUAZIONE CORRENTE	0,00
"RISULTATO ECONOMICO" (E-F)	0,00

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che le entrate correnti finanziano le spese correnti di gestione e la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- in bilancio non sono previste spese per il rimborso di quote capitale di mutui e la riduzione dello stock del debito;

Entrate e spese aventi carattere non ripetitivo iscritte nel bilancio di previsione 2020

Risorse eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente		Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Entrate		Spese	
Tipologia	Accertamenti	Tipologia	Impegni
Recupero evasione tributaria	0,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	35.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00
Sanzioni per violazioni al codice della strada *	0,00	Spese per eventi calamitosi	0,00
Plusvalenze da alienazioni	0,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Contributi agli investimenti	20.000,00	Altre	0,00
Totale	20.000,00	Totale	35.000,00

(*) Trattasi del restante importo senza vincolo di destinazione previsto dagli artt. 142, comma 12-ter, e 208 del D.lgs. n. 285/92 ("Codice della Strada"). Si evidenzia che tale spesa pur derivando da sanzioni per violazioni del codice della strada (in tal senso "non ripetitive") ha di fatto natura ricorrente nel suo ammontare complessivo iscritto in bilancio.

L'Ente ha previsto entrate/spese a carattere non ripetitivo nel bilancio di previsione 2020 come indicate a pagina 16 della nota integrativa allegata al bilancio.

Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il Titolo 2 della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse:

Mezzi propri		
- fondo pluriennale vincolato	0,00	
- avanzo di amministrazione 2018	0,00	
- avanzo economico del bilancio corrente	0,00	
- alienazioni patrimoniali	0,00	
- altre risorse	0,00	
Totale mezzi propri (A)		0,00

Mezzi di terzi		
- accensione nuovi mutui	0,00	
- economie di mutui	0	
- prestiti obbligazionari	0	
- aperture di credito	0	
- contributi e altre entrate in conto capitale	0,00	
- altri mezzi di terzi	0,00	
Totale mezzi di terzi (B)		0,00

TOTALE RISORSE (A+B)		0,00
-----------------------------	--	-------------

TOTALE TITOLO 2 DELLA SPESA		0,00
------------------------------------	--	-------------

Verifica dell'equilibrio finanziario di parte capitale del Bilancio di previsione 2020
(art. 162, comma 6, del TUEL)
 (vecchi schemi contabilità non armonizzata)

Descrizione	Previsione 2020
Entrate: Titolo IV	0,00
Entrate: Titolo V (categorie 2, 3 e 4)	0,00
Totale (Titoli IV e V) (A)	0,00
Spese: Titolo II (B)	0,00
SALDO C/CAPITALE (A-B)	0,00
Copertura o utilizzo saldo:	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	0,00
Avanzo economico	0,00
FPV	0,00
Decurtazione debito	0,00

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

Come evidenziato a pagina 1 della nota integrativa allegata al bilancio la gestione del territorio e degli investimenti necessari è demandata alle decisioni dei singoli Comuni aderenti all'Unione che di conseguenza non ha previsto a bilancio debiti per mutui/finanziamenti.

Previsioni di cassa anno di riferimento del Bilancio 2020

La normativa in tema di armonizzazione prevede che ad inizio 2020 il responsabile del servizio finanziario notifichi al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2019: per quantificare l'importo esatto, il principio contabile 10.6 detta una modalità semplificata per effettuare i conteggi per gli enti che non hanno mantenuto una corretta contabilizzazione della cassa vincolata.

Il fondo finale di cassa è previsto in Euro 9.205,96= come da tabella successiva.

Nel titolo I° della spesa è stato iscritto anche il fondo di riserva di cassa per un importo di Euro 1.307,84= che rispetta il limite minimo dello 0,20% del totale dello stanziamento in termini di cassa inizialmente previsto in bilancio.

ENTRATE	CASSA-2020
FONDO DI CASSA 1-1-2020	21.108,51
FPV PER SPESE CORRENTI (+)	-
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO (+)	-
Titolo 1-ENTRATE TRIBUTARIE	-
Titolo 2-TRASFERIMENTI CORRENTI	460.814,22
Titolo 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-
Titolo 4-ENTRATE IN C/CAPITALE	-
Titolo 5-RIDUZIONE ATTIVITA' FIN.RIE	-
TOTALE ENTRATE FINALI	460.814,22
Titolo 6-ACCENSIONE PRESTITI	-
Titolo 7-ANTICIPAZIONI TESORERIA	-
Titolo 9-SERVIZI DI TERZI	134.882,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	595.696,44
Titolo 1-SPESE CORRENTI	464.869,49
di cui fondo pluriennale vincolato	-
Titolo 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE SPESE FINALI	464.869,49
Titolo 4-RIMBORSO DI PRESTITI	-
Titolo 5-ANTICIPAZIONI TESORERIA	-
Titolo 7-SERVIZI DI TERZI	142.729,50
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	607.598,99
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	9.205,96

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all’abrogazione implicita dell’art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l’accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l’unico limite da seguire non è soltanto quanto previsto dall’art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Vale la pena di ricordare che lo “spazio” per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI

ENTRATE

Come indicato a pagina 1 della nota integrativa allegata al bilancio l’Ente, l’Ente non possiede una politica tributaria e tariffaria propria, anche gli investimenti e la gestione del territorio sono rimessi alle decisioni dei singoli Comuni aderenti.

La capacità di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e l’esercizio dei servizi svolti in forma diretta per conto dei Comuni associati, dipende dai trasferimenti erogati da questi ultimi, nonché da quelli provenienti dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Lombardia.

Si evidenzia che le entrate tributarie non risultano valorizzate in quanto si è ritenuto opportuno mantenerle in capo ai singoli Comuni. Le entrate dell’Unione sono ESCLUSIVAMENTE rappresentate da trasferimenti regionali e statali, nonché dai trasferimenti diretti dei Comuni aderenti quantificati sulla base delle funzioni trasferite alla stessa.

SPESE

La previsione delle spese, come meglio indicate a pagina 12 della nota integrativa allegata al bilancio, è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in anni precedenti meglio dettagliate nella tabella seguente:

SPESE	COMPEIENZA-2020	COMPEIENZA-2021	COMPEIENZA-2022
Lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse Ente	-	-	-
Acquisti beni-servizi	218.537,43	218.537,43	218.537,43
Trasferimenti correnti	20.345,39	20.345,39	20.345,39
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese correnti	64.999,68	62.601,40	62.590,48
TITOLI 1-SPESE CORRENTI	303.882,50	301.484,22	301.473,30
Spese in c/capitale	-	-	-
Investimenti fissi lordi	-	-	-
Contributi agli investimenti	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	-
TITOLI 2-SPESE IN C/CAPITALE	-	-	-
Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
TITOLI 3-SPESE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
Rimborso mutui-altri finanziamenti	-	-	-
Fondi per rimborso prestiti	-	-	-
Titolo 4-RIMBORSO PRESTITI	-	-	-
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo 5-RIMBORSO ANTICIPAZIONI	-	-	-
Uscite per partite di giro	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Uscite per conto terzi	-	-	-
Titolo 7-USCITE PER C/TERZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE SPESE	423.882,50	421.484,22	421.473,30

Fondo crediti dubbia esigibilità

La composizione di tale fondo è da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Come indicato a pagina 5 della nota integrativa allegata al bilancio la somma appostata in bilancio è pari ad euro 3.110,50=.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il Revisore raccomanda un attento monitoraggio dell'andamento delle entrate di dubbia esigibilità.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha preso atto che l'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali in quanto, non vi sono allo stato attuale cause in corso tali da comportare rischi economici per l'Ente.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2020:

- non sono correttamente previsti gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati;
- non sono stati previsti in Bilancio interessi passivi per ritardato/omesso versamento tributi, di cui al comma 165, della Legge Finanziaria 2007.

Fondo di riserva

Il revisore accerta che il Fondo di riserva rispetta il limite minimo e massimo dello 0,30% e del 2% delle spese correnti previste per ciascuno dei tre esercizi considerati.

Spesa per il personale

Il personale dipendente è in carico ai singoli Comuni aderenti all'Unione.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Preliminarmente si osserva che il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha rinviato al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), consentendo agli enti di completare le attività di allineamento della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) e di verificare con le software-house le procedure di generazione degli ordinativi informatici di pagamento e di incasso (OPI) ai fini della corretta e automatica alimentazione della piattaforma).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso dell'esercizio 2019 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D. Lgs.33/2013;
- trasmettere alla Piattaforma elettronica l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;
- pubblicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Si rileva che:

-il debito commerciale dell'Ente nell'anno 2018 era pari a Euro 161.180,68= ed è aumentato ad Euro 184.927,59= nell'anno 2019;

-la tempestività dei pagamenti era di giorni 42,74 nel 2018 mentre ha raggiunto quota 163,37 giorni nell'anno 2019;

-nel corso del 2019 non si è fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 è stata sostituita, a seguito dell'adesione dell'Ente alla nuova contabilità di cui al D.lgs. 118/11, dal Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/4 D. lgs. 11872014 così come novellato dal d. lgs. 126/2014 e, da ultimo dal D.M. del 20 maggio 2015), il quale:

- o si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- o la SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente;
- o la SeS approfondisce i profili richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed interne come previsto dal punto 8.1 del Principio contabile applicato della programmazione;
- o la SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- o la SeO è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto minimo previsto al punto 8.2 del Principio contabile applicato della programmazione e più in generale è redatta secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali.

Per tale specifico documento l'Organo di revisione esprime il parere di coerenza.

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dal Decreto Ministero degli Interni 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013, predisposta sulla base del Rendiconto 2018, l'Organo di revisione evidenzia che risultano rispettati tutti i parametri meno uno:

- **NO:** incidenza spese rigide su entrate correnti superiore al 48%
- **SI:** incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%
- **NO:** anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0
- **NO:** sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%
- **NO:** sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%
- **NO:** debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%
- **NO:** debiti in corso di riconoscimento e debiti riconosciuti in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%
- **SI:** effettiva capacità di riscossione riferita al totale delle entrate minore del 47%

NOTA INTEGRATIVA

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

L'Organo di Revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D. Lgs. 118/2011 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 (Principio Contabile Applicato alla Programmazione) tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;

- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Inoltre la nota integrativa osserva il principio 4/1 il quale precisa al punto 9.11.2 che “la prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

La nota integrativa osserva anche il punto 9.11.3 del principio 4/1 il quale prevede che “la nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Al punto 9.11.5 del principio 4/1, “la nota integrativa, inoltre, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, indica gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.”

La nota integrativa osserva anche il punto 9.11.6 del principio 4/1 il quale prevede “che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili (...).”

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’Organo di Revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa

L'Organo di Revisione

- ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D. Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e dei documenti ad essa allegati invitando il Consiglio dell'Unione e la Giunta a procedere con cadenza regolare alla riscossione dei contributi da parte dei Comuni aderenti all'Unione al fine di evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

IL REVISORE UNICO
Dott. Carlo Zani

